

L'attuazione della Direttiva 2010/63/UE in Italia: profili critici.

ILJA RICHARD PAVONE

Primo ricercatore in Diritto internazionale, Unità di Biodiritto CNR Roma
Professore in Normative Europee sulle Biotecnologie, Università Cattolica Sacro Cuore
Roma.

Keywords: Direttiva 2010/63/UE; diritti degli animali; benessere degli animali.

Abstract

La questione animale ha attirato l'interesse dell'opinione pubblica negli anni recenti, e la protezione degli animali è ora diventata una questione 'on the rise' nel dibattito bioetico. Gli sviluppi giuridici più interessanti si sono avuti nel settore della tutela del benessere degli animali da laboratorio con l'adozione della ben nota Direttiva 2010/63/EU.

La questione animale ha attirato l'interesse dell'opinione pubblica negli anni recenti, e la protezione degli animali è ora diventata una questione 'on the rise' nel dibattito bioetico. Nel 2009, il giurista statunitense Richard L. Cupp ha sottolineato lo sviluppo del c.d. 'animal law' nel settore della bioetica, così come è emersa la questione del benessere animale, risultando in sviluppi giuridici e discussioni dottrinali. L'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE-Trattato di Lisbona) ha riconosciuto che "l'Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente in conto le esigenze in materia di benessere degli animali "in quanto esseri senzienti"

Con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, all'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di *tutela degli animali*».

Gli sviluppi giuridici più interessanti si sono avuti nel settore della tutela del benessere degli animali da laboratorio con l'adozione della ben nota Direttiva 2010/63/EU.

La stessa Direttiva 2010/63/EU contiene un'importante clausola abolizionista in linea con il *two track approach* (New Welfarism) "the Directive represents an important step towards achieving the final goal of full replacement of procedures on live animals for scientific and educational purposes, *as soon as it is scientifically possible to do so*" (Recital 10).

Secondo questa moderna linea di pensiero sulla questione animale, l'obiettivo nel breve periodo: dovrebbe essere quello del miglioramento delle condizioni di benessere degli animali, nel lungo periodo si dovrebbero invece sostituire gli animali con metodologie alternative (qualora lo scienza lo permetta). Lo *Statement* adottato dalla *Royal Society* nel 2015 è chiaro in materia «everybody has benefited immensely from

scientific research involving animals....nonetheless researchers should seek, where possible, *to avoid the use of animals*».

La Direttiva 2010/63/EU Direttiva proibisce – in linea di principio – alcune pratiche, come la ricerca sui primati non umani, gli animali provenienti dallo stato selvatico, inclusa la conduzione di esperimenti senza anestesia. Allo stesso tempo ha previsto delle deroghe sulla base del concetto di ‘necessità scientifica’ prevedendo un ampio margine di apprezzamento per i singoli Stati Membri in fase di recepimento.

La Direttiva è stata recepita in Italia mediante Decreto Legislativo 4 marzo 2016 n. 26. L’ambito di applicazione è previsto all’articolo 5 del D.L. Ambito di applicazione della Direttiva (art. 5): ricerca di base; ricerca applicata traslazionale (profilassi, prevenzione, diagnosi, cura delle malattie); benessere degli animali; protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute e del benessere degli esseri umani e degli animali; insegnamento (facoltà di medicina e veterinaria).

Le maggiori criticità (o punti di forza?) riguardano il divieto dell’uso degli animali per le ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d’abuso (divieti non presenti nella Direttiva), il divieto di utilizzo di animali nei corsi universitari (ad eccezione delle facoltà di medicina e veterinaria), il divieto di allevamento di cani, gatti e primati non umani a fini di ricerca (il loro utilizzo non è tuttavia vietato, così come la loro importazione), Il divieto dell’utilizzo di cani e gatti randagi nella ricerca (Art. 5, Para. 2).

Inoltre, animali precedentemente utilizzati in procedure classificate come ‘moderate’, “mild” or “non-recovery” non possono essere ri-utilizzati. L’anestesia o prodotti analgesici debbono essere applicati durante ogni procedura in cui l’animale possa provare dolore (tranne nei casi in cui la stessa anestesia o analgesia sono oggetto di studio) l’utilizzo di animali geneticamente modificati è fortemente limitato.

L’impatto del D.L. sulla ricerca scientifica (così come sull’attuazione del principio delle 3R) è stato minimo. Si registra una leggera diminuzione nell’utilizzo di animali da laboratorio 575,352 in totale nel 2017, solo 548 *Non-Human Primates, Java Macaque*, mentre erano 607,097 nel 2016 e 581,935 nel 2015. Tale diminuzione è in linea con la *Reduction* come previsto dalla stessa Direttiva ma ci si sarebbe aspettati una maggiore riduzione dell’utilizzo di animali nella ricerca scientifica.